

Accordo Istitutivo di una forma pensionistica complementare per i lavoratori

tramite adesione al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità Perseo Sirio

PREMESSA

- Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- Visto il decreto legislativo 252/05 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto l'Accordo istitutivo del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità Perseo Sirio, costituito in data 30 settembre 2014;
- Visto Statuto del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità Perseo Sirio;

Le parti di seguito indicate:

.....
.....
.....

e

le Organizzazioni Sindacali

_____
_____
_____
_____
_____

Al fine di contribuire ad assicurare ai lavoratori dipendenti non dirigenti del _____ un più elevato livello di copertura previdenziale, concordano quanto segue:

1. Si danno reciprocamente atto di individuare, nell'ambito dei fondi pensione complementari di natura negoziale attivi, il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità, in forma abbreviata "Fondo Pensione Perseo Sirio", come il più idoneo ad accogliere le adesioni del personale non dirigente del _____ e s'impegnano ad esperire gli adempimenti necessari affinché i lavoratori possano procedere all'adesione al Fondo Pensione Perseo Sirio mediante compilazione del modulo di adesione;
2. l'adesione a PERSEO SIRIO è libera e volontaria;
3. possono aderire al fondo pensione i dipendenti non dirigenti del _____ assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
 - a) a tempo indeterminato;
 - b) part-time a tempo indeterminato;
 - c) a tempo determinato, anche part-time, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi. Detti lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione;
 - d) ogni altra tipologia di rapporto di lavoro subordinato vigente;
4. possono restare associati al fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 3 e sempre che per l'ente concessionario o trasformato non operi analogo fondo pensione complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente concessionario o trasformato;
5. le aliquote contributive, da calcolarsi sugli elementi utili all'accantonamento al TFR, sono:
 - _____% a carico del lavoratore;
 - _____% a carico dell'azienda;
6. la contribuzione di cui al precedente punto 5 è dovuta a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo di adesione da parte dell'Azienda;

7. l'Azienda è tenuta a datare ed inviare il modulo di adesione entro e non oltre 15 giorni dalla data apposta dal lavoratore aderente;
8. il TFR da maturare nell'anno è conferito, a decorrere dalla data di cui al punto 6., nelle seguenti misure:
 - a. i lavoratori in prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993 possono conferire al Fondo, a far tempo dalla data di decorrenza della contribuzione, il 29% o, in alternativa, il 50% oppure l'intero accantonamento al TFR;
 - b. l'intero accantonamento al TFR maturando a far tempo dalla data di decorrenza della contribuzione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
9. eventuali modifiche delle aliquote di cui ai precedenti punti 5. e 8. lettera a. sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo;
10. il lavoratore potrà optare per il versamento di un incremento della contribuzione a proprio carico nella misura, attualmente stabilita in scaglioni di 0,5 punti percentuali, e con le modalità determinate da Perseo Sirio;
11. in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni a Perseo ivi comprese le quote di TFR;
12. la contribuzione a carico dell'Azienda e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia – per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzione – a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di TFR, sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. E' facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione all'Azienda e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la corrispondente contribuzione a carico dell'Azienda;
13. la quota d'iscrizione, una tantum, al fondo pensione è fissata in € _____ (_____), di cui € _____ (_____) a carico dell'Azienda e € _____ (_____) a carico del lavoratore. La quota d'iscrizione a carico dell'Azienda è assolta in unica soluzione, entro trenta giorni dalla

data di sottoscrizione del presente accordo, in ragione del numero complessivo dei lavoratori dipendenti dall'Azienda;

14. la quota associativa è fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e indicata sulla Nota Informativa. Per l'anno 2016 è stabilita in € 16,00 (sedici/00) e sarà prelevata direttamente dai contributi versati in rate mensili di pari entità;
15. il TFR eventualmente inoptato dalla data di sottoscrizione del presente accordo dovrà essere conferito al Fondo Pensione Perseo.

Le parti prendono atto che il Fondo Pensione Perseo ha avviato la gestione finanziaria, per il primo esercizio, in gestione monocomparto con garanzia di restituzione del capitale ad evento e che, successivamente, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'Assemblea dei Delegati una gestione in pluricomparto.